

**SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 15 L. 241/1990 TRA UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE E CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
PER LA PROMOZIONE DEL CINETURISMO IN APPENNINO
IN RELAZIONE ALLA FICTION RAI "UNO SBIRRO IN APPENNINO"**

TRA

UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE (C.F. P. IVA) nella persona di in qualità di a tale funzione nominato con provvedimento n. del il quale dichiara di agire in questo atto esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e in particolare dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18/8/2000, n. 267.

E

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA (C.F. P. IVA) nella persona di in qualità di a tale funzione nominato con provvedimento n. del il quale dichiara di agire in questo atto esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e in particolare dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18/8/2000, n. 267.

Premesso che:

- a) in data 20/07/2021 è stata approvata la modifica alla L.R. 25 marzo 2016, n. 4, predisposta dalla Regione Emilia-Romagna per l'istituzione del Territorio Turistico Bologna-Modena attraverso la previsione dell'Articolo 12-bis;
- b) in data 29/09/2021 è stata approvata, con delibera del Consiglio metropolitano n. 37/2021, la modifica al Regolamento per l'esercizio della funzione di destinazione turistica della Città metropolitana di Bologna formalizzando l'istituzione del Territorio Turistico Bologna-Modena;
- c) il Territorio Turistico è chiamato annualmente a definire uno specifico Programma Annuale delle Attività Turistiche, in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi prefissati dalle Linee guida triennali per la promo-commercializzazione turistica regionale per il periodo temporale di riferimento; il Programma Annuale delle Attività Turistiche si compone di due distinte sezioni: il Programma di Promo-Commercializzazione Turistica (P.P.C.T.) e il Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) dedicato alle azioni di informazione e promozione turistica di enti locali e loro società, associazioni di imprese e del volontariato;
- d) il Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) comprende le attività di sostegno ai Servizi Turistici di base dei Comuni e ai progetti pubblici e privati di Promozione turistica di interesse locale, ovvero le iniziative che vengono realizzate per promuovere l'immagine, le peculiarità e le caratteristiche di qualità dei servizi e dei prodotti turistici locali presenti nel territorio;
- e) il P.T.P.L. per l'anno 2025 prevede, nell'ambito 2 "Iniziative di promozione turistica di interesse locale", uno specifico progetto a cura della Città metropolitana che vede tra i propri principali

obiettivi la valorizzazione e promozione di un'offerta turistica integrata e partecipata, attraverso azioni di rilancio e consolidamento dell'immagine del territorio e in tale ambito rientra la collaborazione in oggetto;

Considerato inoltre che:

- f) il progetto P.T.P.L. 2025 della Città metropolitana di Bologna, in funzione di destinazione turistica, coerentemente con quanto realizzato nelle annualità precedenti, prevede azioni di comunicazione e promozione integrate e trasversali a supporto dell'offerta turistica del territorio, tramite accordi tra enti, con particolare attenzione all'Appennino;
- g) la serie televisiva "Uno sbirro in Appennino", prodotta da Picomedia per Rai Uno e con la regia di Renato De Maria, porta l'Appennino bolognese al centro della narrazione, attraverso le indagini del commissario bolognese Benassi, interpretato da Claudio Bisio. La serie, composta da 8 episodi da 50 minuti, si rivolge al pubblico nazionale e coniuga la trama ai paesaggi dell'Appennino bolognese;
- h) il territorio dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese è la location principale della serie, in particolare il territorio comunale di Castiglione dei Pepoli e dei Comuni limitrofi, oltre al capoluogo metropolitano;
- i) il Territorio Turistico e l'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese intendono mettere a disposizione risorse e competenze per la più efficace e proficua valorizzazione turistica dell'Appennino a partire dalla visibilità al territorio offerta dalla realizzazione della serie Rai "Uno sbirro in Appennino";

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Finalità

La presente convenzione, instaurata ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, definisce i rapporti tra l'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese e la Città metropolitana di Bologna, in veste di Territorio Turistico Bologna-Modena, allo scopo di rafforzare l'offerta turistica nel territorio appenninico, con particolare riferimento al cineturismo in relazione alla serie Rai denominata "Uno sbirro in Appennino" ambientata nell'Appennino bolognese.

Articolo 3 – Oggetto

Tramite la presente convenzione le parti intendono realizzare attività di promozione del territorio montano, volte a rendere l'Appennino bolognese sempre più meta di turismo attraverso la valorizzazione turistica delle location della serie televisiva "Uno sbirro in Appennino".

In particolare si individua l'opportunità di:

- sostenere e promuovere la produzione della serie in oggetto;
- acquisire, a scopi promozionali, materiali audiovisivi realizzati dalla casa di produzione nel corso delle riprese, quali ad esempio foto delle location con interni e esterni del territorio, foto di scena, video promozionali e di saluto da parte del cast, pillole video dei luoghi in cui vengono girate le scene della serie.

Tali materiali resteranno nella disponibilità degli Enti sottoscrittori e potranno essere utilizzati per finalità promozionali connesse alla valorizzazione turistica dell'Appennino bolognese e dell'area metropolitana, attraverso la realizzazione ad esempio di pubblicazioni istituzionali, campagne di comunicazione, social media, portali turistici e altre azioni di marketing territoriale.

Articolo 4 – Impegni delle parti

L'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese si impegna a:

- svolgere le funzioni di capofila organizzativo e referente operativo delle azioni definite nell'art. 3, monitorando costantemente l'andamento complessivo ed il relativo stato di avanzamento dell'iniziativa;
- acquisire il materiale promozionale e la disponibilità di utilizzo dello stesso, nel rispetto degli accordi e delle finalità previste dalla presente convenzione;
- provvedere alla messa a disposizione delle risorse umane e strumentali necessarie per l'attuazione degli obiettivi previsti al precedente art. 3 assumendo la titolarità e gli oneri di eventuali contratti verso terzi per la realizzazione dei progetti;
- mettere a disposizione risorse pari a € 30.000,00 per la realizzazione del progetto;
- provvedere a predisporre il rendiconto inerente all'utilizzo delle risorse impiegate da entrambi gli enti per l'intero ammontare di progetto, pari a € 40.000,00, per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3 entro il 31/01/2026, secondo le modalità di cui al successivo art. 6;

La Città metropolitana si impegna a:

- mettere a disposizione risorse pari a € 10.000,00 per la realizzazione del progetto;
- svolgere un ruolo di supporto per l'ente capofila nella realizzazione delle azioni.

Articolo 5 – Risorse finanziarie

Relativamente agli obiettivi previsti nell'art. 3 della presente Convenzione, l'impegno economico di ciascuna delle parti in relazione alla collaborazione in oggetto è quello di seguito definito:

- Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese: € 30.000,00;
- Città metropolitana di Bologna: € 10.000,00.

La Città metropolitana trasferisce le risorse indicate all'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese a titolo di trasferimento a copertura parziale dei costi sostenuti per le finalità e gli obiettivi indicati ai precedenti artt. 2 e 3.

Articolo 6 – Modalità di rendicontazione

Ai fini dell'erogazione del contributo da parte della Città metropolitana, l'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese realizzerà le azioni entro il 31/12/2025 e invierà tramite pec entro il 31/01/2026 una richiesta di liquidazione delle risorse previste, allegando:

- una relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate conformemente ai contenuti di cui agli artt. 3 e 4;
- un rendiconto analitico delle spese (organizzative e promozionali) sostenute;
- copia semplice della documentazione amministrativa relativa alle voci di spesa indicate nel rendiconto (atti di impegno di spesa) con allegata documentazione attestante l'effettivo pagamento dei costi sostenuti (atti di liquidazione e mandati di pagamento);
- copia dei materiali acquisiti.

Non potranno essere riconosciuti importi superiori alla dotazione assegnata. In caso di rendicontazione delle risorse per un importo inferiore alla dotazione complessiva messa a disposizione dai due Enti, pari a € 40.000,00, la quota della Città metropolitana verrà proporzionalmente riparametrata.

Articolo 7 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione con scadenza delle azioni previste al 31/12/2025 e scadenza delle procedure amministrative di rendicontazione e liquidazione al 31/03/2026, salvo proroga adottata con atti formali da parte dei competenti organi di ciascun Ente.

Articolo 8 – Trattamento dei dati

Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della vigente disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali (GDPR – Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679), con riferimento a quei dati personali di cui in qualsiasi modo dovessero venire in possesso nell'attuazione delle azioni della convenzione.

Articolo 9 – Giurisdizione e normativa applicabile

Le controversie relative alla presente convenzione sono di competenza del Giudice Amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'Articolo 133 del D.lgs. 104/2010 – Codice di giustizia amministrativa.

Per tutto quanto non previsto, le parti fanno espresso rinvio alla Legge 56/2014 e al D.lgs. 267/2000 – T.U.E.L., in quanto compatibile.

Letta, approvata e sottoscritta digitalmente dalle parti.